

Messaggio

numero

6267

data

22 settembre 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Modifica della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 40 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP).

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Con le presenti modifiche della LCP si vuole:

- definire la competenza per l'organizzazione dei corsi d'introduzione alla pesca a seguito del nuovo diritto federale (artt. 14 e 29 LCP), nonché adattare le condizioni per l'ottenimento della patente annuale per la pesca dilettantistica (artt. 14 e 40 LCP);
- adeguare le modalità di rilascio delle patenti e dei libretti di statistica al nuovo diritto federale in materia di protezione degli animali (artt. 13 e 16 LCP);
- chiarire e adeguare gli obblighi del pescatore alle nuove disposizioni (artt. 8 e 17 LCP);
- correggere un'incongruenza riscontrata nel testo vigente (artt. 18 e 20 LCP);
- comminare la privazione amministrativa a titolo cautelativo del diritto di esercitare la pesca a chi, colto in flagranza di reato, viene ritirata la patente (artt. 11 e 15 LCP).

II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE

Articoli 14, 29 e 40 LCP

Al momento dell'elaborazione del testo di legge vigente, la Federazione acquicoltura e pesca ticinese (in seguito FTAP) aveva assunto volontariamente il compito di organizzare i corsi di introduzione alla pesca previsti dal Legislatore per poter accedere alle patenti annuali. Le nuove disposizioni federali in materia di pesca attribuiscono il compito dell'organizzazione di tali corsi, ora divenuti obbligatori in tutta la Svizzera, ai Cantoni.

Il testo legislativo cantonale deve pertanto essere adeguato in modo tale da recepire correttamente questo mandato (attribuzione del compito al Cantone), prevedendo la possibilità di delegare lo stesso a terzi, riconosciuti dallo scrivente Consiglio, così da permettere anche in futuro la delega dell'organizzazione di tali corsi alla FTAP (artt. 14 lett. b e 29 cpv. 1).

In seguito alle nuove disposizioni federali in materia di protezione degli animali e di pesca, si pone pure l'esigenza di prevedere a livello cantonale il riconoscimento, oltre che dei corsi di formazione per pescatori organizzati dal Cantone o da terzi per conto dello stesso, anche dei corsi equivalenti organizzati negli altri Cantoni svizzeri (art. 14 lett. b).

L'art. 40 LCP viene abrogato in quanto il suo contenuto è ripreso dal nuovo art. 14 lett. a.

Articoli 13 e 16 LCP

La recente modifica della legislazione in materia di protezione degli animali (OPAn 23.04.2008) ha introdotto diversi nuovi aspetti che toccano l'ambito della pesca. La maggior parte degli stessi sono regolati direttamente, alcuni sono stati recepiti dall'Ordinanza federale sulla pesca (OLFP 10.09.2008) e altri hanno richiesto adeguamenti del Regolamento di applicazione della LCP (RALCP 14.10.2008, approvato dall'Autorità federale in data 28.11.2008).

Rimane tuttavia ancora la necessità di adeguare la LCP stessa, in quanto la OPAn statuisce che chiunque (senza limitazioni di età) voglia praticare la pesca deve essere a conoscenza delle pratiche tese ad un rispettoso trattamento dei pesci. Ciò implica l'obbligo di partecipare ad un corso d'introduzione alla pesca, dal quale sono dispensati unicamente i richiedenti di patenti di breve durata (inferiore a un mese) o chi non è assoggettato all'obbligo di acquistare una patente.

L'obbligo di frequentare il corso d'introduzione alla pesca per l'ottenimento delle patenti di lunga durata vige in Ticino sin dal 1996, ma solamente a partire dal 16° anno di età, mentre sino allo scorso anno la possibilità di frequentare lo stesso era data, per motivi didattici, solo dopo il compimento del 14° anno d'età.

Nella convinzione che ragazzi troppo giovani non siano in grado di frequentare con il necessario profitto il corso d'introduzione alla pesca, la Legge viene modificata per consentire ai ragazzi:

1. prima del 14° anno d'età, di pescare gratuitamente nel rispetto delle normative vigenti, col consenso dei genitori, in tutte le acque pubbliche del Cantone eccettuata la pesca del temolo, mantenendo comunque l'obbligo della compilazione della statistica (art. 13);
2. a partire dal 13° anno d'età (modifica RALCP già entrata in vigore il 1° gennaio 2009) di partecipare al corso d'introduzione alla pesca;
3. tra il 14° e il 17° anno d'età, a condizione che abbiano frequentato il corso d'introduzione, di pescare in tutte le acque pubbliche del Cantone con una patente D1 del costo di fr. 50.- (art. 16).

Le tariffe valide per gli adulti verranno applicate a partire dal 18° anno d'età.

La modifica proposta consente un'adeguata soluzione a favore dei ragazzi, permettendo loro di avvicinarsi al mondo della pesca anche prima di avere frequentato il corso previsto dalla OPAn, lasciando ai genitori la responsabilità di decidere se i loro ragazzi debbano o meno essere accompagnati nell'attività di pesca.

In assenza dell'adeguamento proposto, i ragazzi sotto i 14 anni sarebbero costretti a staccare delle patenti turistiche o a limitarsi alla pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio (attualmente gratuita fino ai 19 anni).

Pure i pescatori motulesi potranno pescare gratuitamente in tutte le acque pubbliche del Cantone (come già attualmente previsto all'art. 16 cpv. 5 che viene quindi abrogato) mantenendo anche in questo caso l'obbligo della compilazione della statistica (art. 13).

Questa modifica è stata preventivamente sottoposta alla Sezione pesca e fauna acquatica dell'Ufficio federale dell'ambiente che l'ha ritenuta conforme all'OPAn.

Articoli 8 e 17 LCP

Viste le modifiche apportate all'art. 13, si è reso necessario adeguare la formulazione degli artt. 8 e 17, al fine di imporre anche ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni e ai motulesi su sedie a rotelle l'obbligo di compilare il libretto di statistica (art. 8) e di sottoporli al controllo dello stesso (art. 17).

Qualora si rendano colpevoli d'infrazioni per le quali è previsto il ritiro della patente ai sensi dell'art. 11 cpv. 2, ai minori di 14 anni e ai motulesi su sedie a rotelle verrà ritirato il libretto di statistica e sarà loro ordinata da parte degli agenti di sorveglianza la privazione cautelativa del diritto di pescare.

Articoli 18 e 20 LCP

L'art. 20 prevede attualmente un finanziamento del Fondo per la fauna ittica e la pesca tramite il versamento del 50% degli introiti delle patenti. Ciò è di fatto errato in quanto precedenti modifiche dell'art. 18 hanno cambiato tale percentuale (ora 55%) senza adeguare il corrispondente valore nell'art. 20.

Articoli 11 e 15 LCP

La legislazione in vigore prevede all'art. 11 il ritiro della patente (e automaticamente pure del libretto di statistica) da parte degli agenti della polizia della pesca nei casi fissati dal regolamento (art. 11 RALCP). Attualmente tuttavia, il contravventore al quale viene ritirata la patente può recarsi presso la Cancelleria comunale e staccare, il giorno stesso del ritiro, un'altra patente di pesca. Risulta evidente che l'obiettivo prefisso con il ritiro della patente non può manifestamente essere raggiunto con l'attuale costruzione giuridica.

Con la modifica proposta, si intende quindi sanare questa situazione, precisando che il ritiro della patente di pesca (e del libretto di statistica) implica la privazione amministrativa a titolo cautelativo del diritto di esercitare la pesca (art. 11 cpv. 2 lett. a) che, a sua volta, impedisce il rilascio della patente (art. 15 lett. c), come del resto avviene in ambito venatorio.

La misura mira ad evitare che il contravventore violi nuovamente la legge, vista la gravità dell'infrazione commessa o la reiterata trasgressione alle norme sulla pesca.

Nel dettaglio la modifica proposta stabilisce, come attualmente, che gli agenti di polizia della pesca procedono al ritiro della patente nei casi fissati dal Regolamento (per i minori di 14 anni e per i motulesi si veda il commento agli artt. 8 e 17).

La novità è apportata dal nuovo art. 11 cpv. 2 lett. a, il quale precisa che il ritiro della patente comporta la privazione cautelativa del diritto di pescare.

Tale misura comporta principalmente il diniego del diritto di staccare una nuova patente (art. 15 lett. c). Di conseguenza, colui al quale viene ritirata la patente, non può richiederne una sostitutiva, ma dovrà attendere la restituzione, rispettivamente la fine della privazione cautelativa del diritto di pescare.

La procedura inerente la privazione cautelativa del diritto di pescare stabilisce difatti che la patente ritirata e il verbale dei fatti devono essere trasmessi entro 48 ore all'Ufficio della caccia e della pesca (art. 11 cpv. 3), il quale decide entro 15 giorni sul mantenimento della privazione cautelativa del diritto di pescare (art. 11 cpv. 4).

In ogni caso tale provvedimento cautelativo si estingue al più tardi con la decisione della Divisione dell'ambiente (art. 34 cpv. 2 LCP e art. 30 RALCP), la quale può, se del caso, pronunciare il divieto di pesca (art. 33).

Visto lo scopo essenzialmente preventivo, il provvedimento cautelativo configura una sanzione amministrativa, ragion per cui la via di ricorso contro la decisione dell'Ufficio della caccia e della pesca è quella amministrativa (art. 11 cpv. 4).

In considerazione dell'esigenza di tempestività del provvedimento, si giustifica di non accordare l'effetto sospensivo al rimedio giuridico previsto (art. 11 cpv. 4) e si ritiene opportuno, in caso di ritiro ingiustificato della patente, rimborsare la tassa di pesca proporzionalmente ai giorni inutilizzati (art. 11 cpv. 5).

Con il nuovo testo di legge si introduce inoltre la possibilità per gli agenti di sorveglianza di ordinare la privazione amministrativa a titolo cautelativo del diritto di esercitare la pesca a chi viene sorpreso pescare senza avere acquistato la patente (art. 11 cpv. 2 lett. b). Questa nuova sanzione è indispensabile al fine di garantire l'equità di trattamento tra chi commette una grave infrazione avendo staccato la patente e chi, sempre più spesso, realizza lo stesso reato senza essere in possesso della patente (e quindi di fatto commette un'infrazione ancora più grave).

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Le modifiche di Legge proposte dovrebbero avere conseguenze finanziarie contenute. Nell'immediato si prevede un minore introito annuo dell'ordine massimo di fr. 20'000.- a seguito della possibilità per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni di pescare gratuitamente in tutte le acque pubbliche del Cantone e a condizione che la FTAP continui a organizzare come finora i corsi d'introduzione alla pesca. La FTAP ha dato garanzie in questo senso. A medio termine le modifiche proposte dovrebbero avvicinare un maggior numero di giovani alla pesca con conseguente aumento delle entrate.

IV. CONCLUSIONI

Premesso che le modifiche proposte non comporteranno l'esigenza d'aumentare il personale statale, in considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 40 della legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 settembre 2009 n. 6267 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 8

Le catture devono essere iscritte nell'apposito libretto di statistica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 11 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

**Segnalazioni, ritiro
della patente e
privazione
amministrativa del
diritto di esercitare
la pesca**

²Gli agenti della polizia della pesca, in particolare:

- a) procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo;
- b) in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.

³Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all'Ufficio della caccia e della pesca, un verbale dei fatti e l'eventuale patente ritirata.

⁴Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l'Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di pesca. Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.

⁵Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

Art. 13 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale e dei motulesi su sedie a rotelle, i quali possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti ad iscrivere le catture nell'apposito libretto di statistica conformemente all'art. 8.

³Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

Art. 14 cpv. 1

¹La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente:

- a) ai richiedenti che possono provare di avere staccato, dopo il compimento del 14° anno d'età, una patente annuale di pesca a partire dal 1992;
- b) ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone o, in caso di delega, da terzi riconosciuti dal Consiglio di Stato, oppure corsi equivalenti organizzati in altri Cantoni svizzeri, ai sensi dell'art. 5a della OLFP (certificato SaNa).

Art. 15 cpv. 1 lett. c)

¹Il rilascio della patente è negato a chi:

- c) è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell'autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;

Art. 16 cpv. 1 lett. c), cpv. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

¹Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

- c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
 - Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.-
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.-
 - Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.-
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.-
- d) Abrogato.
- e) Abrogato.

²Per i richiedenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- Categoria D1: indistintamente fr. 50.-
- Categoria D3: indistintamente fr. 20.-
- Categoria T1
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.-
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.-

³L'Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):

- al prezzo di fr. 20.- sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali;
- al prezzo di fr. 10.- sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali.

⁴La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente ai richiedenti aventi un'età minima di 14 anni che hanno staccato la patente di categoria D1.

⁵Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.- a sostegno dell'attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento dà diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti.

Per i pescatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.-.

In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

⁶Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

⁷Abrogato.

Obblighi del pescatore

Art. 17 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni e dei motulesi su sedie a rotelle, i quali devono portare con sé nell'esercizio della pesca unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

³La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili.

Art. 18

¹Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato:

- a) il 7% ai Comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

²Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

Art. 20 lett. a)

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

- a) dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. b) della presente Legge;

Art. 29 cpv. 1

¹Il Cantone organizza almeno una volta all'anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l'organizzazione del corso d'introduzione alla pesca.

Art. 40

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.